



PROVINCIA DI NAPOLI  
 ORIGINALE DELLA  
 DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

N. 292 DEL 29 APR 2008

**OGGETTO:** MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 56, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

L'anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 17,45 in Napoli, nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. ~~Presidente~~ la seduta ~~il Presidente dr. Riccardo Di Palma~~ **il Vicepresidente** dott. Antonio Pugliese. Sono presenti gli Assessori:

PUGLIESE Antonio	SI	CASILLO Mario	✓	MARTANO Giovanna	SI
ALLODI Guglielmo	SI	CORTESE Angela	SI	MOCCIA Francesco	✓
BASILICO Antonella	SI	D'AIMMO Isadora	SI	RUSSO Giacinto	✓
BORRELLI Francesco	SI	DI FIORE Giuliana	✓	SAGRISTANI Pietro	SI
Emilio	SI	FALBO Maria	✓	TUCCILLO Bernardino	SI
CAPASSO Giuseppe	SI				

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone/~~Vice Segretario Generale d.ssa Lucia Mazza~~  
 Relaziona il ~~Presidente~~ /il ~~Vice Presidente~~ /l'Assessore CAPASSO

In continuazione di seduta, il Presidente, conclusa la discussione, pone in votazione la proposta allegata, corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.08.00 n° 267, relativa all'argomento in oggetto indicato.

**LA GIUNTA**

con voti unanimi e palesi resi nei modi di legge

**APPROVA**

la proposta allegata che, nel presente dispositivo, si intende integralmente trascritta.

Quindi con successiva separata votazione a voti unanimi e palesi resi nei modi di legge

**DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile

SI

Entrano.....

Escono.....

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

PROT. S.G. \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI NAPOLI

AREA INNOVAZIONE E SISTEMI ORGANIZZATIVI

PROT. INT. N. 10

NAPOLI, LI 29 APR. 2008

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dispone che: *"Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."* Il comma 57 del succitato art. 3, Legge n. 244/2007, dispone, inoltre, che *"Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione."*

La suddetta Legge n. 244/2007 ha introdotto, inoltre, nuove disposizioni che hanno modificato ed integrato la normativa vigente in materia di affidamento di incarichi di collaborazione esterna da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come di seguito riportato:

- L'art. 3, comma 18, ha disposto che: *"I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante"*
- L'art. 3, comma 54, ha modificato l'art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996 che, per effetto della succitata modifica, dispone che: *"Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori."*

della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica”;

- L'art. 3, comma 55, ha disposto che : “L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- L'art. 3, commi 76 e 77, ha modificato i commi 6 e seguenti dell'art. 7 della D.Lgs. n. 165/2001, che, per effetto della succitata modifica, dispongono che:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione <sup>(12)</sup>.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”.

L'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, dispone che “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.”.

In seguito all'entrata in vigore delle succitate novità legislative introdotte dalla Legge n. 244/2007, come risulta dalla nota del Segretario Generale prot. n. 1095 del 17.04.2008:

- si è reso necessario ritirare dall'esame del Consiglio Provinciale la proposta di Deliberazione di Giunta Provinciale n. 649/2007, recante l'approvazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna", predisposto dal Gruppo di Lavoro costituito - per effetto dei Decreti Presidenziali n. 1398/2005 e n. 188/2006 - per la rielaborazione e l'aggiornamento del "Regolamento sugli incarichi di prestazione d'opera intellettuale", approvato con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 227/1996;
- è stato riattivato il succitato Gruppo di Lavoro al fine di apportare alla proposta di Regolamento di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 649/2007 le modifiche necessarie per adeguarlo agli adempimenti obbligatori previsti dalle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 in materia di incarichi esterni, anche sotto il profilo della competenza ad adottare la disciplina di siffatti incarichi.

Il Segretario Generale della Provincia di Napoli, con la succitata nota prot. n. 1095 del 17.04.2008, ha trasmesso, quindi, "copia del testo recante la disciplina degli incarichi di collaborazione esterna aggiornata alla legge finanziaria 2008, come definito nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro, invitando il Sig. Direttore Area Innovazione e Sistemi Organizzativi a predisporre tutti gli adempimenti necessari per l'approvazione dello stesso da parte dell'On. Giunta Provinciale".

Il suddetto testo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, mira ad introdurre nell'ambito del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi un nuovo titolo, denominato **TITOLO V - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA**, costituito da n. 18 articoli numerati da 66 a 83, recanti nuove disposizioni regolamentari con le quali sono stati fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione nonché il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze, in conformità alle disposizioni normative introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, alle circolari ed ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle pronunce della Corte dei Conti in materia di incarichi esterni.

L'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che: "È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio."

L'art. 89, comma 1 e comma 2 lett. a) e c), del citato D. Lgs. n. 267/2000 dispone che: "Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità." E che "La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie: a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative; ... (omissis) ... c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;".

L'art. 40, comma 1, dello Statuto dell'Ente, approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione Consiliare n. 117 del 11.10.2005, dispone che: "La Provincia disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità."

Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 378 del 31.03.1998 nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 202/1997 e successivamente modificato ed integrato con le Deliberazioni di Giunta n. 586/2000, n. 869/2002, n. 937/2002, n. 537/2003, n. 1309/2005, n. 821/2006 e n. 1084/2007 - già disciplinava, all'art. 19, gli incarichi ad alto contenuto di professionalità, disponendo che: "Per obiettivi determinati possono essere stipulate convenzioni a termine, con soggetti esterni per rapporti di collaborazione ad alto contenuto di professionalità. Previa deliberazione di Giunta l'incarico è conferito dal Presidente. Gli atti sono predisposti dalla Direzione che si avvale del professionista incaricato. Per le modalità si rinvia ad apposito disciplinare."

La Giunta, quindi, nell'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta alla Provincia ai sensi dell'art. 3, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dello Statuto, al fine di adeguare l'ordinamento interno dell'Ente alla vigente normativa in materia di incarichi di collaborazione esterna, come modificata ed integrata dalle disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, può approvare le seguenti modifiche ed integrazioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008):

- L'art. 19 è sostituito dal seguente: "ART. 19 (Incarichi ad alto contenuto di professionalità) : "I criteri, i limiti e le modalità per il conferimento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, da conferirsi ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al TITOLO V del presente Regolamento";
- dopo l'art. 65 è inserito un nuovo Titolo, denominato TITOLO V - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, costituito da n. 18 articoli numerati da 66 a 83, come riportati nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- L'art. 66 (Disposizione finale) assume la seguente nuova numerazione senza modifica alcuna al testo: "TITOLO VI - NORME FINALI - ART. 84 (Disposizione finale)".

Il Funzionario Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Francesco Sorrentino



IL DIRETTORE

Dott. ssa Teresa Rubracci

SI PROPONE ALLA GIUNTA

ai sensi della suesposta relazione istruttoria e per tutti i motivi nella stessa indicati che si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Approvare le seguenti modifiche ed integrazioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008):

- l'art. 19 è sostituito dal seguente: "ART. 19 (*Incarichi ad alto contenuto di professionalità*) : "I criteri, i limiti e le modalità per il conferimento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, da conferirsi ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al TITOLO V del presente Regolamento";
- dopo l'art. 65 è inserito un nuovo Titolo, denominato *TITOLO V - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA*, costituito da n. 18 articoli numerati da 66 a 83, come riportati nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- l'art. 66 (*Disposizione finale*) assume la seguente nuova numerazione senza modifica alcuna al testo: "*TITOLO VI - NORME FINALI - ART. 84 ( Disposizione finale)*".

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3. Trasmettere il presente provvedimento, in copia, al Segretario Generale, all'Area Innovazione e Sistemi Organizzativi, per quanto di competenza, e, in originale, all'Area Segreteria Generale per la registrazione e per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente.

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Teresa Rubinacci)

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.

LI' 28/4/2008

L'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE  
(Giuseppe Capasso)

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Teresa Rubinacci)

Il sottoscritto Segretario Generale, nell'esercizio della funzione collaborativa con gli Organi di Governo, prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e in esecuzione del D.P. n. 1362 del 05.07.2004, visti i pareri espressi dai competenti Uffici dell'Ente, in merito alla proposta surriportata, la inoltra alla Giunta Provinciale per le determinazioni di competenza con parere favorevole.

LI' 2 APR 2008

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Franco Nardone)



## REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

### TITOLO V

#### INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

##### ART. 66

##### Oggetto-Ambito applicativo

1. La Provincia di Napoli provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il personale dipendente, utilizzando e valorizzando al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
2. Il presente titolo disciplina i criteri, i limiti e le modalità per il conferimento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza, da conferirsi ai sensi dell'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/00.
3. Gli incarichi di cui al comma precedente, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti aventi ad oggetto prestazione d'opera intellettuale possono avere natura di:
  - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
  - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
  - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al presente titolo non comporta in alcun caso l'incardinamento nella struttura organizzativa dell'Ente, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione e rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale.
5. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni ed attività del personale dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i compiti di gestione e rappresentanza dell'Ente.
6. Le disposizioni del presente titolo, tranne quelle di cui all' art. 81, non si applicano:
  - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
  - b) agli incarichi professionali consistenti nello svolgimento di attività o adempimenti obbligatori per legge e disciplinati da normative specifiche;

- c) agli incarichi di progettazione conferiti ai sensi del dlgs. n. 163/2006, ricompresi nei quadri economici dei progetti di opere pubbliche finanziate in conto capitale;
- d) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

**ART. 67**  
**Presupposti**

1. L'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007, può avvenire solo se previsto nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 68 approvato annualmente dal Consiglio Provinciale.
2. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei presupposti di seguito specificati:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato, mediante una reale ricognizione, effettuata presso la Direzione competente dell'Area del Personale, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione esterna deve avvenire a seguito di procedura comparativa;
  - e) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.
3. Il conferimento a soggetti estranei all'Ente di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza è consentito soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza della specifica professionalità richiesta.

**ART. 68**  
**Programma annuale del fabbisogno di professionalità esterne**

1. Il programma del fabbisogno di professionalità esterne è approvato ogni anno dal Consiglio Provinciale in allegato al Bilancio di Previsione.
2. Il suddetto programma è articolato in apposite schede corrispondenti ai progetti previsti nell'ambito del Bilancio di Previsione e nella Relazione Previsionale e Programmatica dell'Ente, per la cui attuazione è richiesto il ricorso a professionalità esterne. Ciascuna scheda deve indicare la struttura organizzativa responsabile del progetto, gli specifici obiettivi che il progetto intende perseguire coerentemente alle competenze dell'Ente, la tipologia, l'oggetto e il numero degli incarichi esterni da conferire, nonché l'importo della spesa prevista per i relativi compensi.

**ART. 69**  
**Limite di spesa annua per incarichi esterni**


1. Nel triennio 2008-2010 il limite massimo della spesa annualmente impegnabile per il conferimento degli incarichi di cui al presente titolo è fissato in misura pari alla spesa impegnata per i suddetti incarichi nell'anno 2007 ridotta dell'1%.



2. Per gli anni successivi al triennio 2008-2010 il limite massimo di spesa annualmente impegnabile per i suddetti incarichi è confermato nella misura indicata nel comma 1, salvo modifica del presente regolamento.


#### ART. 70

##### Soggetti titolari degli incarichi

- 
1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo possono essere conferiti ad individui in possesso del diploma di laurea magistrale o titolo equivalente, attinente all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico da affidare, individuati a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico o effettuata tra professionisti iscritti nell'elenco di cui all' art. 74.
  2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o che siano sottoposti a misure di prevenzione.
  3. Non possono essere attribuiti incarichi di cui al presente titolo a soggetti che ricoprono la carica di amministratore nella Provincia o in enti o altri organismi partecipati o sottoposti a controllo e vigilanza dell'Ente, nonché ai relativi parenti ed affini entro il terzo grado, nonché ai dipendenti di enti e altri organismi partecipati o sottoposti a controllo e vigilanza della Provincia.
  4. Gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

#### ART. 71

##### Criteri e modalità di conferimento

- 
1. Il Dirigente interessato al conferimento dell'incarico individua i collaboratori esterni mediante procedura comparativa indetta con apposita determinazione a contrarre in cui deve:
    - a) dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67 del presente regolamento;
    - b) stabilire i requisiti professionali specifici richiesti per l'affidamento dell'incarico;
    - c) stabilire se procedere mediante avviso pubblico, con l'approvazione del relativo schema di avviso, oppure tramite ricorso all'elenco di cui all'art. 74 all'interno del quale individuare i professionisti da invitare ad una procedura comparativa in numero sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto, e comunque non inferiore a tre;
    - d) definire i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la procedura comparativa nel rispetto di quanto previsto nell'art. 72.
  2. Nel caso di ricorso all'elenco di cui all'art. 74 la scelta dei professionisti da invitare alla selezione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
    - a) specifica attinenza delle specializzazioni ed esperienze professionali del soggetto cui conferire l'incarico con la natura e l'oggetto della collaborazione;
    - b) principio di rotazione;
    - c) necessità di evitare il cumulo di incarichi.Ai criteri sub b) e c) è possibile derogare solo qualora ricorra una evidente consequenzialità e complementarità dell'incarico che si intende affidare con altri incarichi già conferiti aventi lo stesso oggetto.
  3. L'avviso pubblico o la lettera d'invito, in caso di ricorso all'elenco di cui all'art. 74, devono indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; l'ammontare del compenso; i requisiti richiesti per l'incarico; le modalità e i termini per la

- presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché le modalità della comparazione e l'individuazione dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione in punteggi.
4. A cura del Dirigente interessato, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente, fatta salva la possibilità, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

#### Art. 72

#### Procedura comparativa

1. Il Dirigente interessato al conferimento dell'incarico effettua la comparazione tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico o lettera d'invito, avvalendosi dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione dei punteggi, come definiti nell'avviso o nella lettera d'invito.
2. Tra i criteri per l'esecuzione della procedura comparativa definiti dal Dirigente ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera d), dovrà in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi:
  - a) titoli di studio attinenti all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico che si intende conferire;
  - b) documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare come emergenti dal curriculum.
3. La graduazione dei punteggi corrispondenti ai criteri di valutazione deve essere predisposta in modo tale da attribuire agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente una incidenza complessiva non inferiore al 60% del punteggio massimo attribuibile.
4. Il Dirigente individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico e, nell'ipotesi di parità di punteggio, viene scelto il soggetto più giovane di età.
5. Il Dirigente provvede con propria determinazione ad approvare le risultanze della procedura comparativa, ad affidare l'incarico, ad assumere il relativo impegno di spesa, ad approvare lo schema di contratto che deve contenere gli elementi di cui all'art. 78.
6. Contestualmente al conferimento dell'incarico, il Dirigente provvede a comunicare al Dirigente responsabile del sito web istituzionale dell'Ente i dati richiesti per la pubblicazione di cui all'art. 81, comma 1, lettera a) e al Dirigente responsabile della trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni, i dati necessari per la comunicazione di cui all'art. 81, comma 2.

#### ART. 73

#### Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 71 e 72, la Provincia può conferire incarichi di collaborazione in modo diretto, senza esperimento di procedura comparativa, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
  - a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 72;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili;
  - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

#### ART. 74

##### Elenco dei professionisti

1. E' costituito un elenco aperto di professionisti che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo, articolato per categorie, ciascuna corrispondente ad una specifica figura professionale, individuate con determinazione del Dirigente responsabile della tenuta dell'Elenco.
2. Ai fini dell'individuazione delle categorie di cui al precedente comma, i Dirigenti interessati indicano al Dirigente responsabile della tenuta dell'Elenco le figure professionali di cui l'Ente potrebbe avvalersi per gli incarichi di collaborazione esterna. In relazione a ciascuna figura professionale indicata, i Dirigenti individuano altresì gli specifici requisiti professionali per l'accesso alla corrispondente categoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75.
3. Le categorie di figure professionali possono essere integrate con determinazione del Dirigente responsabile della tenuta dell'Elenco sulla base di una verifica effettuata periodicamente dallo stesso presso tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione o a seguito di specifiche richieste dei Dirigenti dell'Ente.
4. Il Dirigente responsabile della tenuta dell'elenco, ai fini dell'inserimento nello stesso, indice uno specifico avviso pubblico aperto, riportante le modalità per l'iscrizione nell'elenco e i requisiti di accesso corrispondenti a ciascuna categoria.
5. Al suddetto avviso e ad ogni eventuale successivo aggiornamento o integrazione delle categorie di figure professionali individuate, ovvero dei requisiti di accesso alle stesse, viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

#### ART. 75

##### Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. I requisiti di accesso alle categorie di figure professionali di cui all'art. 74 sono individuati secondo le indicazioni fornite dalle competenti Direzioni dell'Ente e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) per gli incarichi per il cui svolgimento è richiesta una abilitazione professionale i soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui sopra devono essere in possesso di:
    - a1) diploma di laurea magistrale o titolo equivalente ed iscrizione da almeno 1 anno nell'albo o ordine professionale relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
    - a2) documentata esperienza professionale di almeno 1 anno dall'avvenuta iscrizione all'albo nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
  - b) per gli incarichi per il cui svolgimento non è richiesta una abilitazione professionale, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:
    - b1) diploma di laurea magistrale o titolo equivalente relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

b2) documentata esperienza professionale, di almeno tre anni dal conseguimento del titolo di studio, nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento.

#### ART. 76

##### Modalità per l'iscrizione nell'Elenco

1. I professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 74 devono presentare apposita istanza per ciascuna delle categorie di figure professionali di proprio interesse, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nei suoi successivi aggiornamenti, avvalendosi dello schema di domanda appositamente predisposto ed allegato all'avviso stesso.
2. Nella domanda devono essere riportate a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
  - a) di possedere tutti i requisiti di accesso previsti;
  - b) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dell'avviso pubblico e del presente regolamento;
  - c) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;
  - d) di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nell'avviso pubblico e dal presente regolamento.
3. A ciascuna istanza deve essere allegato a pena di esclusione il curriculum professionale sottoscritto in ogni pagina.
4. L'iscrizione nelle categorie dell'elenco o il suo diniego è disposto dal Dirigente responsabile della tenuta dell'elenco entro 60 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale dell'Ente. L'iscrizione in ciascuna categoria ha la durata di cinque anni, decorsi i quali i professionisti interessati possono presentare nuova domanda di iscrizione.
5. Il provvedimento di diniego non esclude la possibilità per il professionista interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.
6. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti del proprio curriculum, relativamente alle categorie in cui sono iscritti.

#### ART. 77

##### Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione degli iscritti che:
  - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico già conferito;
  - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.
2. L'iscritto cancellato dall'elenco può essere riammesso quando abbia riacquisitato i requisiti per l'iscrizione, ovvero nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), decorsi almeno due anni dalla cancellazione.

**ART. 78**  
**Contratto**

1. I rapporti tra l'Amministrazione Provinciale e i soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente regolamento vengono disciplinati mediante apposito contratto che deve contenere:
- a) l'indicazione delle generalità del contraente;
  - b) l'oggetto della prestazione;
  - c) le modalità di esecuzione e di adempimento;
  - d) la durata dell'incarico, con l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) l'espressa indicazione che l'efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente;
  - f) i criteri di determinazione e l'ammontare del compenso, le relative modalità di pagamento;
  - g) il luogo di svolgimento dell'incarico;
  - h) i casi specifici in cui l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto, oltre le ipotesi di cui al successivo comma 2;
  - i) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal collaboratore esterno;
  - j) la determinazione di penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
  - k) l'espressa dichiarazione dell'incaricato circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all' art. 70 del presente regolamento;
  - l) l'espressa accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dell'incaricato.
2. L'incarico non può essere prorogato per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. La proroga dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno.

**ART. 79**  
**Espletamento degli incarichi**

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi e strumenti della Provincia solo previa autorizzazione scritta del Dirigente che ha conferito l'incarico.
2. La Provincia è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dall'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

**ART. 80**  
**Compensi degli incarichi**

1. I compensi degli incarichi devono essere determinati sulla base delle norme vigenti in ciascuno specifico settore, tenuto conto dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità delle attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, ferma restando la necessità che siano proporzionati alle attività da svolgere, nonché alle utilità conseguite dall'Ente.
2. La liquidazione del compenso dovuto al collaboratore avverrà a seguito del riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, da effettuarsi sulla base di idonea relazione sull'attività svolta presentata dall'incaricato.

3. Il pagamento del compenso spettante al collaboratore esterno avviene di regola al termine dell'incarico. Nel contratto, tuttavia, può essere espressamente prevista la corresponsione del compenso a scadenze predeterminate, sulla base di idonea relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento. Il saldo avviene, comunque, al termine dell'incarico.
4. Il Dirigente provvederà, al momento dell'adozione dell'atto di liquidazione, alla trasmissione:
  - a) dei provvedimenti di liquidazione del compenso, recanti l'indicazione del soggetto percettore, delle ragioni dell'incarico e dell'ammontare erogato, al Dirigente responsabile del sito web istituzionale dell'Ente, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 81, comma 1, lettera b).
  - b) dei dati necessari al Dirigente responsabile della trasmissione all'Anagrafe delle Prestazioni per effettuare la comunicazione di cui all'art. 81, comma 2.
5. I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi a cura del Dirigente che li ha adottati al Servizio Finanziario, unitamente all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei suddetti provvedimenti sul sito web istituzionale.  
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 127 della L. n. 662/1996, come modificato dal comma 54 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

#### ART. 81

##### Publicità degli incarichi conferiti

1. La Provincia rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001, dell'art. 3, commi 18 e 54 della L. n. 244/2007, nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'Ente di:
  - a) nominativo del collaboratore, oggetto dell'incarico, relativo compenso, come comunicati dai Dirigenti ai sensi dell'art. 72, comma 6;
  - b) provvedimenti di liquidazione dei compensi corrisposti ai collaboratori esterni, come trasmessi dai Dirigenti ai sensi dell'art. 80, comma 4.
2. La Provincia provvede, tramite il Dirigente responsabile della trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni, a comunicare semestralmente, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. n. 165/2001, al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

#### ART. 82

##### Costituzione del nuovo elenco dei professionisti

1. Entro 150 giorni dalla entrata in vigore del presente titolo, il Dirigente responsabile della tenuta dell'Elenco emana la determinazione con cui vengono individuate le categorie di figure professionali secondo quanto previsto dall'art. 74.
2. Entro i successivi 90 giorni il Dirigente responsabile della tenuta dell'elenco, sulla base delle categorie individuate, predisponde l'apposita modulistica ed indice l'avviso pubblico per l'iscrizione nel nuovo elenco dei professionisti.
3. Entro 120 giorni dall'indizione dell'avviso pubblico, il suddetto Dirigente provvede alla costituzione del nuovo elenco sulla base delle domande di iscrizione ammesse entro il termine sopra indicato e ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

4. Nelle more dell'espletamento della procedura descritta nei commi precedenti, è possibile conferire incarichi di collaborazione esterna mediante ricorso al previgente elenco dei professionisti, il quale perde validità a decorrere dalla pubblicazione del nuovo elenco.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente titolo e fino all'indizione dell'avviso pubblico di cui al comma 3, non saranno accettate nuove domande di iscrizione ed aggiornamento nell'elenco dei professionisti.

**ART. 83**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente titolo viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia, ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente titolo si intende abrogata ogni diversa disposizione regolamentare dell'Ente in materia.

SI ATTESTA

Che, ai sensi del D. Lgs. n° 267/2000, la presente deliberazione

- è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio il... **30 APR 2008**..... (art. 124, comma 1);  
**contestualmente.**
- è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari con nota prot. n° **2022** (art. 125):
- è stata trasmessa, in copia, al Prefetto con nota prot. n°..... (art. 135):

Il Responsabile del procedimento



- è assegnata per l'immediata esecuzione al servizio **A.I.S.O.**.....

Napoli, li **30 APR 2008**

Il Dirigente



Lette le su riportate attestazioni, constatato che sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione e dato che non è stata prodotta alcuna opposizione

SI CERTIFICA

che, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..... (art.134):

Si assegna all'Area/Direzione ..... per le procedure attuative (art. 97)

Napoli, li

Il Segretario Generale

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ..... al.....

Napoli, li

Il Segretario Generale